

STATUTO SOCIALE
STATUTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI DENOMINATA
"MERCATI AGRO ALIMENTARI SICILIA
Società Consortile per Azioni"

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 2615 ter del Codice Civile, dell'Articolo 11, comma 16, della Legge 28 febbraio 1986 n. 41 e della legislazione regionale in materia di commercio, la Società Consortile per Azioni, con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, denominata: "MERCATI AGRO ALIMENTARI SICILIA Società Consortile per Azioni" o, in forma abbreviata, "MERCATI AGRO ALIMENTARI SICILIA S.C.p.A."

ARTICOLO 2 - OGGETTO SOCIALE

La Società ha per oggetto la costruzione e la gestione, in Sicilia, di mercati agro-alimentari all'ingrosso, di interesse nazionale, regionale e provinciale, ivi compreso il miglioramento e la razionalizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso già esistenti, ai fini della costituzione di un sistema integrato e funzionale che realizzi una distribuzione territoriale dei mercati equilibrata e priva di sovrapposizioni e, comunque, tutto quanto previsto dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale di settore.

ARTICOLO 3 - ATTIVITA'

Nella realizzazione dei mercati, la Società si atterrà alle disposizioni dettate dalla programmazione nazionale e comunitaria, alle direttive fissate dal CIPE per l'attuazione degli obiettivi di cui all'Articolo 11 della Legge 28 febbraio 1986 n. 41, nonché alla legislazione regionale di settore.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale la società, fra l'altro, può:

- a) predisporre gli studi di fattibilità, le verifiche di impatto ambientale, i progetti generali ed esecutivi per la costruzione e/o l'ammodernamento dei mercati agro-alimentari all'ingrosso;
- b) acquisire la disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione dei mercati, previa verifica della loro idoneità;
- c) attrezzare le aree al fine di consentire i previsti insediamenti, realizzando gli allacciamenti, le opere di urbanizzazione primaria e gli impianti di disinquinamento;
- d) realizzare la costruzione degli immobili ove avranno sede i mercati e le relative infrastrutture;
- e) acquisire le attrezzature e i beni mobili necessari o utili per la funzionalità dei mercati;
- f) predisporre, anche mediante l'affidamento a terzi, i servizi tecnici necessari per la migliore efficienza dei mercati;
- g) compiere qualsiasi operazione commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, inclusi la prestazione e/o l'ottenimento di garanzie reali e personali, assumere partecipazioni in altre società, imprese, associazioni e consorzi che abbiano scopi affini, complementari o sussidiari con il proprio;
- h) promuovere iniziative per una migliore organizzazione della Società e per una più precisa individuazione delle relative funzioni, anche ai fini di una più efficiente gestione dei Mercati Agro-Alimentari, nonché partecipare, con propri rappresentanti, ad iniziative aventi finalità affini;
- i) promuovere e sostenere una attività mirata e finalizzata ad una migliore proposizione dell'intero comparto produttivo del "Made in Sicily" riconducibile all'oggetto sociale della Società, non ultima la creazione di un polo regionale espositivo permanente dell'agroalimentare siciliano. Il tutto interagendo sinergicamente con tutte le categorie produttive e con gli enti locali, regionali, nazionali ed internazionali, anche tramite la costituzione di soggetti giuridici controllati destinati.

ARTICOLO 4 - SEDE

La Società ha sede in Catania.

La Società può istituire, nei modi previsti dalla Legge, sedi secondarie.

ARTICOLO 5 - DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2089 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro ventiquattromilionicentocinquantunomilazeroventitre virgola cinquanta (Euro 24.151.023,50) rappresentato da numero 467.590 azioni da Euro 51,65 ciascuna, distinte in azioni di categoria "A" (riservate ai soci consortili pubblici) e azioni di categoria "B" (riservate ai soci consortili privati).

Le azioni di categoria "A" dovranno rappresentare almeno il settanta per cento (70%) dell'intero capitale sociale.

Le azioni di categoria "A" possono essere possedute unicamente da Enti Pubblici anche territoriali.

Le azioni di categoria "A" e di categoria "B" non attribuiscono ai possessori diritti diversi, ma costituiscono esclusivamente dei tipi di azioni.

I versamenti sulle azioni saranno effettuati, a norma di Legge, dagli azionisti nei modi e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo.

ARTICOLO 7 - VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, purché le azioni di categoria "A" costituiscano almeno il 70% dell'intero capitale sociale.

In caso di aumento del capitale sociale le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli azionisti, in proporzione alle quote rispettivamente possedute e nel rispetto delle categorie azionarie sopra indicate, ferme restando le eccezioni previste dall'Articolo 2441 del Codice Civile; gli azionisti avranno altresì il diritto di prelazione sulle azioni rimaste non optate nei termini e secondo le modalità fissate dall'Articolo 2441, comma 3, del Codice Civile.

ARTICOLO 8 - SOCI CONSORTILI PUBBLICI

Possono essere soci della Società consortile, quali possessori di azioni di categoria "A", oltre alla Regione Siciliana:

- i Comuni della Regione Siciliana, nonché quelli extraregionali sede di mercati agroalimentari;
- le Province Regionali della Sicilia, nonché le Amministrazioni Provinciali sede di mercati agro-alimentari;
- le Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
- altri Enti Pubblici o Enti Pubblici Economici, anche Comunitari e Nazionali.

Tali soci devono avere una partecipazione pari almeno al 70% dell'intero capitale sociale. Essi nominano i propri rappresentanti in seno all'organo amministrativo e al Collegio Sindacale, ai sensi dell'Articolo 2449 del Codice Civile.

ARTICOLO 9 - SOCI CONSORTILI PRIVATI

Possono essere soci della Società consortile, quali possessori di azioni di categoria "B":

- società, anche cooperative, nonché Consorzi o Associazioni di commercianti, di commissionari, di consumatori, di produttori agricoli, di trasformatori di prodotti agricoli, di operatori nel settore dei servizi e della distribuzione, in conformità alle previsioni dell'Articolo 1 della Delibera CIPE del 21 dicembre 1988;
- altri soggetti privati che operino in settori legati alle categorie specificatamente rappresentative del sistema agro-alimentare o, comunque, utili, anche in forma ausiliaria, per il raggiungimento del fine sociale della Società consortile;
- aziende ed istituti di credito, finanziari ed assicurativi; a tali soci è, tuttavia, attribuita, al massimo, una partecipazione minoritaria pari al 30% dell'intero capitale sociale.

ARTICOLO 10 - AZIONI

Le azioni, rappresentate da titoli azionari, sono nominative.

Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

In caso di comproprietà, i diritti dei titolari sono esercitati dal rappresentante comune; in mancanza, si applica quanto disposto dall'Articolo 2347, comma 2, del Codice Civile.

Il trasferimento delle azioni di categoria "B" è subordinato al preventivo assenso

dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo, entro sessanta giorni dalla richiesta di assenso, dovrà esprimere il proprio avviso. Nel caso in cui venga negato l'assenso, il socio alienante può esercitare il diritto di recesso, ai sensi dell'Articolo 2355 bis del Codice Civile. Ogni trasferimento ha efficacia, di fronte alla Società ed ai terzi, soltanto se siano state effettuate le relative iscrizioni nel libro dei soci e sempre che il trasferimento stesso sia avvenuto in conformità alle norme del presente Statuto e della Legge.

Il previo assenso dell'organo amministrativo è necessario anche nell'ipotesi di vendita, in caso di aumento del capitale sociale, del diritto di opzione da parte dei possessori di azioni di categoria "B".

L'assoggettamento a vincoli delle azioni produce effetti nei confronti della Società e dei terzi solo se risulta da una corrispondente annotazione sul titolo e nel libro dei soci. Il possesso delle azioni implica piena ed assoluta adesione allo Statuto e l'obbligo di corrispondere gli eventuali versamenti di contributi richiesti a norma del successivo Articolo 11.

ARTICOLO 11 - CONTRIBUTI CONSORTILI

L'Assemblea ordinaria, all'uopo convocata, con la maggioranza dell'80% (ottanta per cento) del capitale, può deliberare, ai sensi dell'Articolo 2615 ter, comma 2, del Codice Civile, il versamento, da parte dei soci consortili, di contributi in denaro.

L'importo dei contributi, che graveranno sui singoli consorziati proporzionalmente al numero delle azioni da ciascuno possedute, nonché le relative modalità e tempi di versamento, verranno determinati sulla base di previsioni di spesa approvate dall'organo amministrativo.

Tali contributi potranno essere erogati entro e non oltre ventiquattro mesi dall'entrata in funzione del primo centro agro-alimentare avente sede ed operante in Sicilia.

L'organo amministrativo potrà deliberare a consuntivo, eventuali ristorni totali o parziali dei contributi versati.

ARTICOLO 12 - GESTIONE DEI MERCATI

La gestione dei mercati e delle strutture realizzate può essere affidata, previa apposite convenzioni, a consorzi formati, oltre che dalla Società "MERCATI AGRO ALIMENTARI SICILIA S.C.p.A.", anche dai soggetti di cui ai precedenti Articoli 8 e 9 ed il cui capitale sociale sia costituito, in maggioranza, da azioni di proprietà dei soggetti di cui all'Articolo 9.

ARTICOLO 13 - ASSEMBLEA

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta, la generalità degli azionisti e le deliberazioni prese in conformità della Legge e del presente Statuto vincolano tutti gli azionisti, anche i dissenzienti e gli assenti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Essa viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la sede sociale, salvo diversa motivata deliberazione dell'organo amministrativo. L'Assemblea potrà svolgersi anche al di fuori del Comune in cui ha sede la Società, purché in Italia. L'Assemblea, su richiesta del socio Regione Siciliana, può essere convocata in Palermo.

L'adunanza deve svolgersi con modalità tali da consentire a tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi di rendersi conto, in tempo reale, degli eventi, di formare autonomamente il proprio convincimento e di esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'Assemblea potrà svolgersi, anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati con mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto è consentita anche per corrispondenza o in via elettronica. Di tali mezzi e modalità dovrà essere dato atto nel relativo verbale.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio; qualora particolari esigenze lo richiedano l'organo amministrativo potrà elevare tale termine a centottanta

giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

In via ordinaria o straordinaria è inoltre convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla Legge.

ARTICOLO 14 - VALIDITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano nazionale, a norma di Legge.

E' consentita la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi, compresi telefax e posta elettronica, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'avviso contiene l'ordine del giorno e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza.

Potrà, con lo stesso avviso, fissarsi anche la seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. L'Assemblea, in seconda convocazione, dovrà svolgersi a distanza di almeno ventiquattro ore e non oltre i trenta giorni dalla data indicata nell'avviso per l'assemblea di prima convocazione.

ARTICOLO 15 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta da un Presidente eletto dall'Assemblea, che è assistito da un segretario, anche non socio, entrambi eletti con il voto della maggioranza dei presenti. Discrezionalmente possono essere nominati, con le stesse modalità, due scrutatori, scegliendoli fra gli azionisti presenti od i Sindaci.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta alla Presidenza dell'Assemblea e del Collegio Sindacale constatare la regolarità delle deleghe ed, in genere, il diritto di partecipare all'adunanza.

ARTICOLO 16 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria s'intende regolarmente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati tanti soci che raggiungano almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale; e, in seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati tanti soci che costituiscano almeno un terzo del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

ARTICOLO 17 - AZIONI DEGLI AMMINISTRATORI

Per il computo del capitale occorrente per la legale costituzione dell'Assemblea, si terrà sempre conto anche delle azioni possedute dagli Amministratori.

ARTICOLO 18 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria dei soci, oltre ad esercitare i poteri espressamente attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto, in particolare:

- nomina i componenti dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale, con le modalità di cui ai successivi Articoli 19 e 26 del presente Statuto;
- nomina, con le modalità di cui al successivo Articolo 20, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed elegge, con le modalità di cui al successivo Articolo 26, il Presidente del Collegio Sindacale;
- approva il bilancio, proposto dall'organo amministrativo, e delibera sull'impiego degli utili;
- delibera, con la maggioranza dell'80% (ottanta per cento) del capitale sociale, l'eventuale versamento dei contributi di cui al precedente Articolo 11;
- approva i regolamenti interni;
- delibera sugli atti di gestione portati al suo esame dall'organo amministrativo, o riservati alla sua competenza dall'Atto costitutivo, dallo Statuto e dalla Legge, compresi gli atti relativi alla migliore utilizzazione dei beni, delle concessioni e dei diritti di cui la Società dispone, purché non condizionino il raggiungimento dell'oggetto sociale;
- determina il compenso dell'organo amministrativo, dei Sindaci e del segretario del Consiglio di Amministrazione, se lo stesso non ne sia componente;

- su proposta dell'organo amministrativo, delibera sui piani industriali e sui relativi impegni di spesa e su quanto previsto dal successivo Articolo 21, comma 6, redatti in linea con la direzione e il coordinamento societario;
- nomina e revoca l'organo amministrativo e il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- nomina e revoca l'eventuale Direttore Generale previsto dal successivo Articolo 22;
- autorizza tutti i piani di investimento anche pluriennali di particolare impegno economico e tutti gli atti che comportino l'assunzione di obbligazioni di particolare rilevanza;
- autorizza, in generale, tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- autorizza i piani di cui al successivo Articolo 21, comma 6, approvati dall'organo amministrativo.

ARTICOLO 19 - COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto fino ad un massimo di cinque membri, compreso il Presidente, secondo quanto determinato di volta in volta dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità stabiliti per gli amministratori delle imprese bancarie o propri dell'ordinamento sezionele, se esistente, o comunque facendo ricorso ai principi generali in materia di società pubbliche, tali da assicurare adeguatamente ai soci l'esercizio di funzioni di direzione strategica e di controllo concomitante sulla gestione sociale, conformemente a quanto disposto con il Decreto dell'Assessorato dell'Economia n. 1720 del 28 settembre 2011. In particolare, gli amministratori devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un biennio attraverso l'esercizio di: a) attività di amministrazione e controllo ovvero compiti direttivi presso imprese industriali, commerciali, finanziarie che abbiano dimensioni comparabili con quelle della Società; b) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche ed economiche; c) attività professionale di particolare qualificazione in materie giuridiche e commerciali; d) attività di amministrazione ovvero compiti direttivi o istituzionali in enti pubblici ed enti locali.

Ai sensi del combinato disposto del comma 734 dell'Articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, del comma 32 bis dell'Articolo 3 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del comma 1 dell'Articolo 71 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, non può essere nominato amministratore chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, il peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso le attività prima indicate.

Il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità dovrà essere accertato dall'organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, con propria delibera da adottare entro trenta giorni dall'insediamento.

Il difetto, anche sopravvenuto, dei requisiti di onorabilità e professionalità determina la decadenza immediata dalla carica di amministratore.

In presenza di Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri in rappresentanza dei soci possessori di azioni di categoria "A", a norma dell'Articolo 2449 del Codice Civile, e dei soci possessori di azioni di categoria "B" verranno nominati in base al rapporto percentuale di partecipazione degli stessi soci al capitale sociale.

In presenza di Consiglio di Amministrazione composto da n. 5 membri, un componente verrà nominato in rappresentanza e con delibera dei soci possessori di azioni di categoria "B" e la rimanente parte in rappresentanza e con delibera dei soci possessori di azioni di categoria "A".

I Consiglieri nominati dai soci possessori di azioni di categoria "A" sono ripartiti tra i singoli Enti in proporzione alla quota di capitale sociale posseduta, computando, nel

numero dei componenti spettanti alla Regione Siciliana, anche il Presidente, ove previsto. Gli amministratori durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

In presenza di Consiglio di Amministrazione - ove venga a mancare nel corso del mandato uno o più Amministratori nominati su proposta dei soci portatori di azioni di categoria "B" - si procede alla sostituzione per cooptazione nell'ambito delle proposte degli stessi soci portatori di azioni di categoria "B", con deliberazione approvata dal Collegio sindacale.

Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea, che dovrà provvedere alla sostituzione dei mancanti.

Nel periodo intercorrente fra la data di decadenza per il compimento del triennio di carica e quello dell'accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova nomina, il Consiglio decaduto continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla Legge e dal presente Statuto senza limitazione alcuna, restando immutate le sue attribuzioni.

Ai membri dell'organo amministrativo spetta un compenso annuale stabilito dall'Assemblea, oltre al rimborso di eventuali spese sostenute in ragione del loro incarico. Il compenso di ciascun componente l'organo amministrativo non può eccedere la misura fissata in applicazione dell'Articolo 20, comma 4, della Legge Regionale 12 maggio 2010 n. 11 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti dell'organo amministrativo e dei comitati con funzioni consultive o di proposta eventualmente costituiti.

ARTICOLO 20 - PRESIDENTE

Il Presidente è scelto dall'Assemblea tra i Consiglieri nominati, ai sensi dell'Articolo 2449 del Codice Civile, su designazione dei soci portatori di azioni di categoria "A".

In seno all'organo amministrativo può essere scelto un componente incaricato dell'esercizio di funzioni vicarie per i soli casi di assenza o impedimento del Presidente. Tale incarico non darà tuttavia diritto a compensi aggiuntivi.

ARTICOLO 21 - POTERI E OBBLIGHI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO;

REVOCA E DECANDENZA DEGLI AMMINISTRATORI

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società consortile ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, fatta eccezione soltanto per gli atti che a norma di Legge e del presente Statuto sono di competenza dell'Assemblea.

L'organo amministrativo, previa delibera dell'Assemblea dei soci, può attribuire al solo Presidente deleghe operative.

Nel rispetto di quanto previsto nel comma precedente, l'organo amministrativo può delegare altre proprie attribuzioni ad un solo componente. In questi ultimi casi si applicherà quanto disposto dagli Articoli 2381 e 2392 del Codice Civile e, per tali specifiche funzioni, al Presidente e al componente delegato può spettare la remunerazione stabilita nei modi previsti dal terzo comma dell'Articolo 2389 del Codice Civile, fermi restando i limiti previsti dal comma 4 dell'Articolo 20 della Legge Regionale 12 maggio 2010, n. 11.

In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti, l'organo amministrativo, con ampia ed articolata motivazione che giustifichi l'adozione della relativa delibera, può conferire deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell'organo stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi a favore del soggetto delegato.

E' riservata all'esclusiva competenza dell'organo amministrativo la valutazione, accompagnata da congrua motivazione che ne evidenzii i benefici, in merito alla opportunità di costituire, nei casi strettamente necessari, comitati con funzioni consultive o di proposta. A ciascun componente di tali comitati eventualmente costituiti può essere riconosciuto un compenso complessivamente non superiore al trenta per cento (30%) del compenso percepito per la carica di componente dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo dovrà predisporre ed approvare ogni anno per l'esercizio successivo: il piano preventivo di gestione in linea con le direttive e gli indirizzi

dell'Assemblea dei Soci, il piano di copertura finanziaria con allegata anche la pianta organica e una nota integrativa, nonché il budget annuale di previsione. Tali piani, che dovranno essere redatti con i contenuti e l'osservanza dei principi e dei criteri di valutazione dettati dalla Legge per la redazione del bilancio di esercizio di cui agli Articoli 2423 e seguenti del Codice Civile e corredati da una relazione illustrativa e del parere del Collegio dei Sindaci, dovranno essere sottoposti per la loro efficacia ed esecutorietà all'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei soci entro e non oltre la chiusura dell'esercizio precedente a quello cui i piani si riferiscono.

A tal fine, l'organo amministrativo dovrà inviare ai soci, almeno trenta giorni prima dell'avviso di convocazione, i piani sottoposti all'Assemblea per l'autorizzazione.

Conformemente a quanto disposto con il Decreto dell'Assessorato dell'Economia n. 1720 del 28 settembre 2011, gli amministratori sono tenuti a:

- rispettare le indicazioni strategiche legittimamente fornite nelle forme di rito dalla Regione Siciliana nell'esercizio delle sue funzioni di direzione e coordinamento;
- fornire tempestivo riscontro alle richieste di informazioni da parte della Regione Siciliana con riferimento ad attività gestionali esaurite o in corso;
- rispettare i vincoli imposti, di volta in volta, dalle norme in materia di patto di stabilità.

Il mancato rispetto di tali obblighi costituisce giusta causa di revoca dalla carica di amministratore.

Costituisce causa della decadenza dalla carica di amministratore il peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate e/o opportune scelte gestionali per più di tre esercizi finanziari, fatti salvi gli accertamenti sulla sussistenza degli estremi per l'azione di responsabilità.

ARTICOLO 22 - DIRETTORE GENERALE

L'Assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, può nominare un Direttore Generale, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi del capitale sociale, determinandone le attribuzioni ed il compenso nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 23 - RIUNIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo può riunirsi, anche fuori dalla sede sociale, se debitamente motivato, ogni qualvolta il Presidente o l'Amministratore Unico lo giudichi necessario, oppure su richiesta di un terzo dei suoi membri.

La convocazione sarà fatta dal Presidente con avviso, da inviare mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica, indicante l'ordine del giorno, spedito a ciascun Consigliere almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza in cui è sufficiente il preavviso di un giorno.

Sono, tuttavia, valide le riunioni, anche non formalmente convocate, alle quali partecipino tutti i componenti dell'organo amministrativo e tutti i Sindaci effettivi.

La presenza alle riunioni dell'organo amministrativo può avvenire anche mediante collegamenti audio-visivi con mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle modalità previste dall'Articolo 13, comma 5, del presente Statuto.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

L'organo amministrativo nomina per la verbalizzazione della seduta un Segretario, anche al di fuori dei suoi componenti.

ARTICOLO 24 - DELIBERAZIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Per la validità delle deliberazioni dell'organo amministrativo è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi membri in carica. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni viene redatto processo verbale da trasciversi sul libro delle adunanze, firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Quando occorresse presentare copia od estratto di verbale questi documenti debbono essere autenticati dall'Amministratore Unico, dal Presidente o da chi ne fa le veci, in carica al momento in cui si effettua la presentazione.

Con le modalità di cui al comma 3 del successivo Articolo 27 l'organo amministrativo

dovrà trasmettere copia dei verbali delle proprie deliberazioni al Servizio Partecipazioni e Liquidazioni della Ragioneria Generale della Regione Siciliana che potrà disporre apposite verifiche sugli atti deliberati ed un monitoraggio sulla Società per tipologia di atto.

ARTICOLO 25 - RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE

La rappresentanza legale della Società, anche in giudizio, la firma sociale e l'esecuzione delle deliberazioni dell'organo amministrativo spettano al Presidente o all'Amministratore Unico.

ARTICOLO 26 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti scelti nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Articolo 2397, comma 2, del Codice Civile.

Agli Enti Pubblici portatori di azioni di categoria "A" spetta la nomina di due Sindaci Effettivi e di un Sindaco Supplente, ai sensi dell'Articolo 2449 del Codice Civile.

Un Sindaco Effettivo ed uno Supplente sono nominati dall'Assemblea tra quelli proposti dai soci portatori di azioni di categoria "B".

Ai sensi del punto C, comma 4, dell'Articolo 14 della Legge Regionale 23 Maggio 1991 n. 34, il Presidente del Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea tra i Sindaci Effettivi nominati ai sensi dell'Articolo 2449 del Codice Civile.

I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

L'Assemblea determina il compenso spettante, per tutta la durata dell'incarico, al Presidente ed ai Sindaci, nel rispetto del disposto dell'Articolo 20, comma 4, della Legge Regionale 12 maggio 2010 n. 11 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale si riunisce ai sensi di Legge anche mediante collegamenti audiovisivi con mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle modalità previste dall'Articolo 13, comma 5, del presente Statuto.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento, così come previsto dall'Articolo 2403 del Codice Civile.

Al Collegio può essere affidata, la revisione legale dei conti sulla Società, ai sensi dell'Articolo 2409 bis, comma 2, del Codice Civile. In tal caso il Collegio Sindacale dovrà essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Costituisce giusta causa di revoca del componente del Collegio Sindacale il mancato assolvimento degli adempimenti stabiliti per Legge e delle indicazioni assegnate e/o fornite, di volta in volta, da parte del socio Regione Siciliana.

ARTICOLO 27 - DIREZIONE E CONTROLLO DA PARTE DELLA REGIONE SICILIANA

Alla Regione Siciliana spettano poteri direttivi, ispettivi e di controllo sull'attività sociale, analoghi a quelli esercitati sui propri servizi.

Conformemente a quanto disposto con il Decreto dell'Assessorato dell'Economia n. 1720 del 28 settembre 2011 e fermo il disposto dell'Articolo 2497 bis del Codice Civile, la Società fornisce i flussi informativi e/o documentali necessari all'esercizio dell'attività di direzione e controllo da parte della Regione, sulla base della vigente normativa e delle specifiche richieste provenienti dall'Amministrazione regionale.

Al fine di garantire un più efficiente controllo sugli atti più importanti di gestione l'organo amministrativo dovrà trasmettere, entro 15 giorni dalla celebrazione dell'adunanza, copia dei verbali delle deliberazioni dallo stesso adottate al Servizio Partecipazioni e Liquidazioni della Ragioneria Generale del Socio Regione Siciliana.

Ai fini dell'esercizio del controllo sulla società e dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Regione Siciliana, secondo le direttive impartite con la Circolare n. 5 del 6 maggio 2011 dell'Assessorato dell'Economia e sulla base di quanto disposto con il Decreto Assessoriale n. 1720 del 28 settembre 2011, l'organo amministrativo dovrà trasmettere alla Ragioneria Generale del Socio Regione Siciliana la seguente documentazione:

- una relazione semestrale sul generale andamento della gestione, sui dati economico-patrimoniali e finanziari della società, sulle operazioni di maggior rilievo concluse o in via

di conclusione e sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati;

- copia degli atti negoziali (Gare di appalto, Contratti di fornitura di beni e servizi, Operazioni di carattere finanziario quali finanziamenti, leasing, e simili) di valore superiore ad Euro venticinquemila/00 (Euro 25.000,00);
 - gli atti e/o la documentazione riguardanti il personale a vario titolo contrattualizzato, quali il passaggio di livello, la variazione del contratto di riferimento e la corresponsione di emolumenti accessori (assegni ad personam, superminimi, e simili), entro i quindici (15) giorni precedenti l'adozione dei provvedimenti;
 - un report economico suddiviso per centri di costo analitici (settori di attività);
 - un report sui flussi di cassa e sulle operazioni di carattere finanziario concluse o in via di conclusione;
 - un report con gli eventuali indicatori di efficienza, efficacia e qualità dei servizi, condivisi con i Dipartimenti interessati dall'erogazione del Servizio;
- oltre il memorandum sul Sistema di Controllo di Gestione in vigore.

La mancata trasmissione della suddetta documentazione o una documentazione non veritiera e/o incompleta da parte degli Amministratori costituisce giusta causa per la revoca del mandato del legale rappresentante e va valutata ai fini della proposizione dell'eventuale azione di responsabilità.

ARTICOLO 28 - ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni è istituito l'Organismo di Vigilanza (OdV) nominato dall'organo amministrativo con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione della Società e curarne l'aggiornamento.

L'Organismo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

All'Organismo di Vigilanza non possono prendere parte componenti dell'organo amministrativo.

Ai componenti dell'Organismo di Vigilanza potrà essere riconosciuto un compenso complessivamente non superiore al trenta per cento (30%) del compenso percepito per la carica di componente dell'organo amministrativo, fermo restando il limite massimo previsto dall'Articolo 20 della Legge Regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 29 - ADOZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI TRASPARENZA E DI TUTELA ATTIVA DELLA LEGALITA'

La Società impronta la gestione e l'attività ai principi di trasparenza amministrativa di cui alla vigente legislazione regionale, del "Codice antimafia ed anticorruzione della pubblica amministrazione" approvato con Deliberazione di Giunta della Regione Siciliana n. 514 del 4 dicembre 2009, ed in generale della legislazione antimafia, di quelli di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni sulla tracciabilità delle movimentazioni finanziarie, anche relativa ai subappalti ed ai subcontratti, provvedendo all'istituzione della figura del "Responsabile preposto alla redazione dei documenti contabili societari", senza alcun compenso aggiuntivo.

ARTICOLO 30 - UTILI

Gli utili risultanti dal Bilancio annuale al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni, nonché delle eventuali perdite dei precedenti esercizi saranno suddivisi come segue:

- il 20% (venti per cento) a fondo riserva fino a quando esso abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre.

ARTICOLO 31 - DOMICILIO DEGLI AZIONISTI

Il domicilio degli azionisti, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei Soci.

ARTICOLO 32 - LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

La liquidazione della Società avrà luogo nei casi e secondo le norme di Legge.

L'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

ARTICOLO 33 - FORO COMPETENTE

Qualunque controversia dovesse sorgere tra i soci, oppure tra i soci e la società e/o gli Amministratori, o fra gli aventi causa di un socio tra di loro e/o con la Società e/o con gli Amministratori e/o con gli altri soci, o tra la società e gli amministratori, in dipendenza dei rapporti sociali e/o del presente statuto, e ciò anche in caso di liquidazione della società, sarà demandata per la sua risoluzione al competente foro di Catania.

ARTICOLO 34 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non è espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni di Legge vigenti in materia di Società per azioni dettate dal Capo V° del Codice Civile.

F.TO BRANCATO Mario Luciano n.q.

F.TO Dr. Arturo Pittella NOTAIO

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART.20 COMMA 3 DPR 445/2000 CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA TRAMITE DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.